

## ***Circolare del 19/10/2021***

***Oggetto: Garanzia Giovani Fase 2 – Linea Multimisura di cui al Decreto 19738 del 24.12.2018 e ss.mm.  
- Rimborso a risultato dell'Accompagnamento al lavoro (Misura 3) in caso di gaming***

L'Organismo Intermedio Regione Lombardia, nell'ambito del percorso di spesa e rendicontazione delle operazioni, finalizzato al **raggiungimento dei target di spesa comunitari e al pieno impiego della dotazione finanziaria assegnata**, ha monitorato ed elaborato analisi sull'ammissibilità della spesa richiesta in liquidazione dai beneficiari.

I controlli del sistema informativo Bandi Online hanno evidenziato un numero significativo di richieste di rimborso a risultato della Misura 3 "Accompagnamento al lavoro" in cui il risultato corrisponde ad assunzione o attivazione di missioni di somministrazione presso la stessa azienda nella quale il giovane è stato occupato o ha effettuato un tirocinio extracurricolare (extra politica) nei 180 giorni precedenti la data di stipula del patto di servizio Garanzia Giovani (presa in carico).

In particolare, emerge che per l'89% delle Misure 3 verificate tale rapporto di lavoro/tirocinio era già presente nei 30 giorni antecedenti la presa in carico del giovane in Garanzia Giovani; la tempistica di avvio del rapporto di lavoro rendicontato successiva alla presa in carico del giovane in Garanzia Giovani da parte degli operatori evidenzia che nel 62% dei casi l'inserimento lavorativo avviene entro soli 5 giorni successivi alla presa in carico del giovane.

Occorre, inoltre, ricordare che, a prevenzione di eventuali abusi derivanti dalla combinazione delle Misure 5 (Promozione del Tirocinio extracurricolare) e 3 (Accompagnamento al lavoro)<sup>1</sup>, il Sistema informativo Bandi Online non consente di cumulare il rimborso della Misura 5 e quello della Misura 3, per lo stesso destinatario e per la medesima azienda all'interno di un percorso dotale; analogamente, il Sistema applica lo stesso divieto anche in caso di reiterazione della dote ovvero quando l'inserimento lavorativo avviene presso la stessa azienda dove il giovane ha svolto anteriormente un tirocinio extracurricolare, realizzato all'interno di una dote precedente, per il quale lo stesso o un altro operatore abbia ottenuto il rimborso della misura 5 a valere sul PON IOG.

Per le ragioni di cui sopra, l'Organismo Intermedio Regione Lombardia, per le funzioni ad esso delegate dall'Autorità di Gestione del PON IOG, in attuazione dell'art. 125 del Regolamento (UE) n.1303/2013 relativo all'applicazione del principio della sana gestione finanziaria e per garantire la promozione di un'occupazione sostenibile e di qualità e l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani NEET<sup>2</sup>, **conferma le regole e gli strumenti per prevenire eventuali abusi derivanti dalla Misura 3 e dalla combinazione delle Misure 5 e 3**, in particolare:

- richiama il principio di effettiva realizzazione delle attività, che dà diritto alla richiesta di rimborso del servizio di accompagnamento al lavoro. Si ricorda, infatti, che il costo standard della Misura 3 del PON IOG, approvato con Regolamento Delegato CE 2017/90 del 31/10/2016, prevede il rimborso di costi effettivamente sostenuti per l'erogazione del servizio reso all'utenza. Il riconoscimento economico del servizio presuppone un'attività reale di incontro domanda-offerta di lavoro da parte dell'operatore intermediario - sebbene sia riconosciuto a risultato non si configura come una premialità per l'esito occupazionale conseguito;
- ribadisce l'inammissibilità di casistiche di gaming extrapolitica: non riconoscimento economico del servizio di accompagnamento al lavoro (misura 3) in caso di assunzione o attivazione di missioni di

---

<sup>1</sup> In applicazione alla Nota n. 11274 trasmessa da ANPAL, Autorità di Gestione del PON IOG, in data 30 agosto 2019.

<sup>2</sup> Priorità di investimento, art. 3 del Regolamento (UE) n.1304/2013, par.a, pto ii.

somministrazione presso la stessa azienda nella quale il giovane è stato occupato, anche in una missione di somministrazione, o ha effettuato un tirocinio extracurricolare (attivato al di fuori della politica) nei 180 giorni che precedono la data di stipula del patto di servizio Garanzia Giovani (presa in carico). In presenza di contratti di somministrazione, la disciplina si applica alle aziende presso cui le missioni sono attivate (aziende utilizzatrici) e non sul somministratore;

- ribadisce l'inammissibilità di casistiche di gaming all'interno della politica: non riconoscimento economico del servizio di accompagnamento al lavoro (misura 3), in caso di reiterazione della dote quando l'inserimento lavorativo avviene presso la stessa azienda dove il giovane ha svolto anteriormente un tirocinio extracurricolare, realizzato all'interno di una dote precedente, per il quale lo stesso o un altro operatore abbia ottenuto il rimborso della misura 5 a valere sul PON IOG.

Resta inteso il riconoscimento positivo del risultato occupazionale in seguito ad un tirocinio extracurricolare attivato all'interno di un percorso dotale (trasformazione di misura 5 in misura 3).

Organismo Intermedio di Garanzia Giovani  
Giuseppina Panizzoli

f.to digitalmente

Il Direttore Generale  
DG Formazione e Lavoro  
Paolo Mora

f.to digitalmente

Milano, 19 ottobre 2021